



**Città di Lignano Sabbiadoro
(Provincia di Udine)**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TURISTICO DI
TRASPORTO DA PIAZZA DI PERSONE
CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28 giugno 2012

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione del servizio

1. Il servizio turistico con veicoli a trazione animale/equina è un servizio pubblico non di linea (servizio di piazza) disciplinato dall'art. 70 del Dlgs. 285 del 1992 (Codice della Strada) che si svolge nell'area comunale in determinati tratti e zone in cui tali servizi sono consentiti, per interessi turistico-ricreativi.

Art. 2 Disciplina del servizio

1. Il servizio turistico-ricreativo con veicoli a trazione animale è disciplinato dal presente regolamento e, per tutto quanto non previsto, dalle norme comunitarie, nazionali, regionali e da ulteriori disposizioni e regolamenti comunali per servizi analoghi che non siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Licenza per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale è subordinato alla titolarità di uno specifico titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune a seguito di selezione pubblica a persona fisica e viene svolto con veicoli trazionati da cavalli, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada e dalla normativa di settore.
2. Ogni licenza è riferita all'utilizzo di un solo veicolo.
3. Non può essere assegnata più di una licenza a ciascuna persona.

Art. 4 Divieti ed obblighi

1. Il titolo autorizzatorio ed il certificato di iscrizione al ruolo di cui all' art. 7 della L.R. FVG 05.08.1996 n. 27 (art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21), devono trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti.
2. Oltre a quanto previsto dal vigente regolamento in materia di trasporto pubblico locale non di linea il titolare del titolo ha l'obbligo di:
 - a. non depositare direttamente sul suolo il foraggio dell'animale e provvedere all'asporto di eventuali resti;
 - b. mantenere pulito il suolo raccogliendo gli escrementi in apposita sacca, che deve essere svuotata frequentemente;
 - c. garantire le condizioni igieniche e di benessere del cavallo, attraverso le necessarie operazioni di cura del manto anche al fine di evitare annidamenti di parassiti;
 - d. mettere sempre a disposizione dell'animale dell'acqua fresca e nutrimento soddisfacente.

Art. 5
Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio si svolge nell'area comunale lungo percorsi prestabiliti ed assegnati dal Comando di Polizia Municipale, previa delibera di indirizzo della Giunta Comunale. I tragitti terranno conto delle condizioni viabilistiche e dovranno, per quanto possibile, essere privi di tratti in salita o discesa, di fondo sdrucchiolevo o tale da sollecitare in maniera innaturale e danneggievole gli arti degli animali (per es. asfalto e sanpietrini), di fonti di eventuale disturbo, nervosismo e paura (es. traffico a motore) per gli animali.
2. Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico in apposite piazzole/aree a tal fine adibite, tali che siano garantite agli animali condizioni di benessere (nessuna situazione stressante, ombra d'estate, fondo adatto) e preventivamente individuate con delibera di Giunta.
3. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di viabilità, le aree di stazionamento possono venire modificate con delibera di Giunta.

Art. 6
Orari del servizio e tenuta del registro.

1. Il servizio potrà essere svolto dal 15 maggio al 15 settembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00, ed in occasione delle festività o delle manifestazioni e fiere organizzate e/o patrocinate dal Comune.
2. I periodi e gli orari di svolgimento di cui sopra potranno essere modificati con delibera di Giunta Municipale.
3. Il conducente dovrà annotare in modo contestuale su apposito registro l'ora d'inizio del servizio, eventuali pause e l'ora in cui terminerà il servizio stesso.
4. Il registro deve essere tenuto a bordo ed esibito quando richiesto per gli appositi controlli.

CAPO III
TITOLO AUTORIZZATORIO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 7
Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio

1. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio turistico con veicoli a trazione animale può essere rilasciata a persone fisiche appartenenti all'Unione Europea ovvero ad altro Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione (diritto di reciprocità ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero- e dal relativo regolamento di attuazione -decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394-).
2. Il rilascio del titolo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 7 della L.R. FVG 05.08.1996 n. 27 (art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21);
 - b. proprietà o disponibilità giuridica di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dalle norme del codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - c. non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per l'esercizio del servizio di piazza con veicoli a trazione animale o di precedente autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con veicoli a trazione animale, anche da parte di altri comuni;
 - d. non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada;
 - e. non essere incorso in condanne definitive per maltrattamento di animali che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività previsto dall'art. 727 c.p., fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione;

- f. essere muniti di certificazione veterinaria di validità annuale attestante l' idoneità alla mansione specifica dell'animale destinato al traino, rilasciata dall' A.S.S. competente (il mancato rinnovo del certificato comporta l'obbligo di interruzione del servizio);
- g. essere proprietario o avere la disponibilità di almeno un cavallo idoneo al servizio;
- h. gli animali lavoratori devono avere a disposizione appositi ricoveri (box) e aree di esercizio. I cavalli che vivono all'aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, di dimensioni 3x3m. atta a ripararli; deve essere presentata idonea planimetria a firma di tecnico abilitato e relativa certificazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell' A.S.S. competente per territorio.
- i. aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, nel rispetto dei minimi obbligatori fissati dalla normativa vigente;
- j. non svolgere in modo prevalente altre attività lavorative come lavoratore autonomo o dipendente.

Art. 8

Determinazione degli organici

1. Il numero complessivo di attività da autorizzare è fissato in 3 (tre), corrispondenti a 3 (tre) aree di stazionamento.

Art. 9

Bando di assegnazione delle licenze

1. I titoli autorizzatori per l'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale vengono assegnati con pubblico concorso.
2. L'avviso di selezione dovrà prevedere almeno:
 - a. il numero dei titoli autorizzatori da rilasciare;
 - b. i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità e la documentazione da allegare;
 - d. l'indicazione dei titoli che danno luogo a preferenze a parità di punteggio;
 - e. la valutazione dei titoli;
 - f. il modello di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10

Esame delle domande, valutazione dei titoli, criteri di assegnazione dei posteggi

1. Il competente Ufficio Comunale procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione dei titoli autorizzativi disponibili.
2. La graduatoria rimarrà valida per 2 (due) anni.
3. Il primo classificato potrà scegliere una delle tre aree di stazionamento previste; il secondo classificato potrà scegliere una delle due aree di stazionamento rimanenti.
4. Qualora si verifici, per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli adibiti al servizio, si procederà ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 12

Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Il Dirigente dell'ufficio competente entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria ne dà formale comunicazione agli interessati i quali avranno 15 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti .

Art. 13
Validità dei titoli autorizzativi

1. Il titolo autorizzativo ha validità a tempo indeterminato.
2. Ogni anno entro il 30 novembre deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art 7 del presente regolamento. Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere gli ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. La trasferibilità del titolo autorizzativo viene normata in analogia a quanto disposto per le licenze di servizio di trasporto pubblico locale non di linea di taxi e noleggio con conducente.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 14
Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli a trazione animale devono essere rispondenti alle caratteristiche previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. La rispondenza delle caratteristiche del veicolo, di cui ai commi precedenti, è verificata da un ingegnere o perito meccanico iscritto all'albo il quale rilascerà apposito certificato.
3. Copia del certificato dovrà essere inviata al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla registrazione degli estremi identificativi dei veicoli.
4. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni 5 (cinque) anni.
5. La valutazione della rispondenza delle caratteristiche del veicolo alla normativa verrà effettuata dal Comando di Polizia Municipale.
6. Il Comando di Polizia Municipale provvederà a seguito della registrazione al rilascio delle targhe come previsto dagli artt. 67 e 70 del Codice della Strada e dagli artt. 222 e 226 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 15
Revisione dei veicoli

1. La revisione dei veicoli a trazione animale a norma del comma 7 dell'art. 226 del regolamento di esecuzione del codice della strada avviene a cura del Comando di Polizia Municipale

Art. 16
Sostituzione dei veicoli e del cavallo

1. In caso di sostituzione dei veicoli si applicherà quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale non di linea.
2. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire il cavallo con altro idoneo al servizio ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. g), previa annotazione sul titolo da parte dell'ufficio competente.

Art. 17
Tariffe

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre le tabelle con le tariffe applicate per i percorsi nelle seguenti lingue: italiano, tedesco ed inglese.

Art. 18
Abilitazione dei cavalli

1. I cavalli devono essere dotati di certificato di abilitazione al lavoro rilasciato a cura dell'A.S.S. nonché di iscrizione all'anagrafe nazionale (microchip) e di passaporto.
2. Il certificato dovrà essere rinnovato annualmente.

Art. 19
Tutela dell'animale

1. Il cavallo destinato alla trazione di carrozze per il trasporto pubblico deve essere trattato con rispetto e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Non potrà essere impiegato alla trazione di vetture per il trasporto pubblico un cavallo non idoneo per caratteristiche morfologiche, anzianità, malattia.
3. Il cavallo che svolge attività di trazione di vetture pubbliche non potrà lavorare per più di sei ore al giorno e avrà diritto a pause adeguate di riposo.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere che in estate il cavallo possa sostare all'ombra e che venga abbeverato regolarmente; è opportuno evitare il lavoro dei cavalli nelle ore più calde della giornata.
5. E' fatto divieto assoluto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
6. Durante la trazione è consentita l'andatura al trotto solo per tratti limitati e subordinatamente alla tipologia del fondo stradale.

CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 19 della L.R. FVG 05.08.1996 n. 27.

Art. 21
Diffida

1. E' soggetto alla diffida il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio turistico-ricreativo con veicoli a trazione animale che sia incorso, nell'arco di un anno, in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:
 - a. non detenere nel veicolo i documenti previsti;
 - b. non esercitare con regolarità il servizio;
 - c. non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
 - d. fermare il veicolo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa il percorso stabilito.

Art. 22
Sospensione dell'autorizzazione

1. Il titolo autorizzativo può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni nei seguenti casi:
 - a. alla terza diffida nell'arco di un anno;
 - b. utilizzo di veicoli e cavalli diversi da quelli autorizzati;
 - c. chiedere compensi diversi da quelli pubblicati;
 - d. nei casi previsti dall'art. 727 del Codice Penale.

Art. 23
Decadenza dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di decadenza è disposto a seguito di:
 - a. perdita dell'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 7 della L.R. FVG 05.08.1996 n. 27 (art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21);
 - b. mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione;
 - c. perdita dei requisiti previsti dall'art. 6 comma 2 lett. b), e), f), g), h) j) e k);
 - d. interruzione del servizio per più di 2 (due) mesi salvo i casi comprovati di malattia, ferie;
 - e. rinuncia del titolare,
2. A seguito provvedimento di sospensione dell'autorizzazione i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo.
3. La revoca/restituzione del titolo viene comunicata alla Camera di Commercio competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.